

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifiche contrattuali

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 5 S: Ulteriori obblighi del Fornitore e CCNL e clausole sociali

Articolo 9 S: Garanzie del sistema informativo

Articolo 10 S: Subappalto

Articolo 11 S: Pianificazione delle attività

Articolo 12 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 13 S: Consegna delle nuove tecnologie

Articolo 14 S: Monitoraggio

Articolo 15 S: Servizio di formazione

Articolo 16 S: Verifica di conformità

Articolo 17 S: Penali

Articolo 18 S: Corrispettivo

Articolo 19 S: Revisione dei prezzi

Articolo 20 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 21 S: Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 22 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 23 S: Nomina responsabile trattamento dati personali e subingresso nel contratto

<eventuale se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo: Articolo 25 S –

Pendenza di ricorso giurisdizionale

Articolo 26 S: Forza maggiore

Articolo 27 S: Foro esclusivo

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 –
Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Articolo 19 G Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Azienda Sanitaria Locale Salerno, con sede legale in _____, P. IVA _____ nella persona di _____, in qualità di _____, giusta poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in _____ (di seguito per brevità anche "Committente")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa**" o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, ha ricevuto apposita delega da parte della Committente a svolgere una procedura per l'appalto di servizi di gestione innovativa delle apparecchiature sanitarie, secondo le specifiche indicate dalla Committente;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione della stessa;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa*

del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento del _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;

- f) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- h) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica ; Allegato "III" Capitolato tecnico e suoi allegati; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; *<eventuale, l'Allegato VI, il contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni: per la **Committente** si intende ASL Salerno; ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.
- m) il presente contratto si caratterizza per la presenza della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice;
- n) *< eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:* risulta allo stato pendente, innanzi a _____ giudizio R.G. _____, instaurato da _____ contro _____, per _____>.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di gestione innovativa delle apparecchiature sanitarie e in particolare:

- a. il servizio di gestione integrata di manutenzione e assistenza full-risk delle apparecchiature del parco tecnologico;
- b. la messa a disposizione di nuove apparecchiature sanitarie, tramite noleggio operativo;
- c. manutenzione straordinaria e/o evolutiva;
- d. trasferimento delle apparecchiature.

da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso.

- 2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
- 3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo "*Penali*". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/ soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa.
- 4. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
- 5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo "*Corrispettivo*" e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
- 6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi e i presidi dell'ASL Salerno, dettagliati negli allegati al Capitolato tecnico.

7. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile di Commessa, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro i termini indicati nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 84 (ottantaquattro) mesi decorrenti dalla "Data di avvio del servizio". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare il Contratto, esclusivamente per i servizi di gestione e manutenzione full risk delle apparecchiature sanitarie, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € _____, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 60 giorni prima della scadenza della Contratto.
4. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente, oltre alle opzioni di cui all'articolo "Durata" del presente contratto, può:
 - a) ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, esercitare l'opzione di riscatto delle apparecchiature che il Fornitore ha messo a disposizione nell'ambito del servizio di disponibilità delle nuove tecnologie, secondo i termini e le modalità previsti ai paragrafi 4.8 e 10.3 del Capitolato Tecnico;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.

- c) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
- d) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- e) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b), c) ed e), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

- 3. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
- 4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

- 1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché la conclusione degli interventi di manutenzione avviati durante in periodo di vigenza contrattuale, lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. Il fornitore si impegna inoltre:

[OVE SIA STATO DICHIARATO IN GARA L'USO DI AI IN ESECUZIONE:]

- a) ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto;

[OVE NON SIA STATO DICHIARATO IN GARA L'USO DI AI IN ESECUZIONE:]

- b) a comunicare alla Committente la decisione, di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione del contratto;
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di risolvere il Contratto.
6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. **[EVENTUALE IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO, INSERIRE:]** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Committente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale

comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

10. Ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, in relazione al servizio di messa a disposizione di nuove tecnologie sanitarie, il Fornitore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del suddetto servizio (di cui all'art. 18S) a operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese;
 - b) di garantire, per la durata del presente Contratto, che i beni forniti, che sono originari della Repubblica Popolare Cinese, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, non rappresentano più del 50% del valore totale del suddetto servizio (di cui all'art. 18S), indipendentemente dal fatto che tali beni siano forniti direttamente dal Fornitore o da un subappaltatore;
 - c) di fornire, al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto, all'Amministrazione, su richiesta della stessa, prove adeguate corrispondenti alle lettere a) o b);
11. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) o b) del precedente comma, al fornitore verrà applicata la penale di cui all'art. 17S.
Trova in ogni caso applicazione quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022.
12. *<eventuale, da inserire nel caso in cui il Fornitore, in sede di offerta tecnica, si sia impegnato all'adozione di una o più delle misure indicate nel criterio n. 1.4 della Tabella di cui al par. 18.1 del Disciplinare>*: Il Fornitore si obbliga a presentare alla Committente, entro il termine di 6 mesi dalla stipula del presente Contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc., in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato nella Scheda di Offerta tecnica in relazione al criterio n. 1.4 della Tabella di cui al par. 18.1 del Disciplinare. Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17S.>

ARTICOLO 5 S ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE – CCNL E CLAUSOLE SOCIALI

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i _____ *<inserire in sede di stipula il/i CCNL previsto in documentazione di gara o in alternativa quello ritenuto equivalente>*.
2. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del Contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, a garantire la stabilità occupazionale ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, eventualmente assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, nel rispetto del CCNL _____ *<inserire in sede di stipula il CCNL previsto in documentazione di gara*

- o in alternativa quello ritenuto equivalente>*, e del Piano di assorbimento presentato dal Fornitore.
3. La Committente monitorerà durante l'esecuzione del Contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
 4. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente, con cadenza semestrale, nonché al termine del Contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.
 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano potrà essere causa di risoluzione del Contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.
 6. *Nell'ipotesi in cui il Fornitore o nel caso di RTI/Consorzi, un'impresa del RTI/Consorzio, sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre):* Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente *<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere:* in relazione a ciascuna impresa *e/o* consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.
 7. *Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre):* Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Committente *(nel caso di RTI o Consorzi aggiungere:* in relazione a ciascuna impresa *e/o* consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti) una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli

obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Le imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non sono tenute al rispetto degli obblighi imposti dalla L n. 68/1999, in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, devono rendere specifica dichiarazione specificando per ciascun dipendente escluso, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro; la dichiarazione dovrà altresì precisare l'assenza o presenza delle sopra citate sanzioni.

La documentazione di cui sopra, corredata ove previsto, dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

8. *Nell'ipotesi in cui il Fornitore o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui ai precedenti commi 6 e 7 (Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre):* La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i comma/i 6 e 7, sarà/anno pubblicata/e sul profilo della Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3. La Committente procederà anche con gli ulteriori adempimenti dell'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3.
9. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine dovrà produrre, un mese prima della scadenza del contratto apposita dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento del suddetto impegno.
10. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare una quota pari al 5% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. A tal fine, il Fornitore, pena l'applicazione della

penale di cui oltre, è tenuto, un mese prima della scadenza del contratto, ad inviare alla Committente una dichiarazione, con l'eventuale documentazione a supporto, contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone svantaggiate o molto svantaggiate o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti.

ARTICOLO 9 S GARANZIE DEL SISTEMA INFORMATIVO

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e terzi.
3. L'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del sistema informativo messo a disposizione della Committente e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente ripristino del funzionamento, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione del sistema informativo offerto.

ARTICOLO 10 S SUBAPPALTO

[SE IL FORNITORE NON HA DICHIARATO DI VOLER FAR RICORSO AL SUBAPPALTO INSERIRE:]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.]

[SE IL FORNITORE HA DICHIARATO DI VOLER FAR RICORSO AL SUBAPPALTO INSERIRE I SUCCESSIVI COMMI:]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ **<EVENTUALE, SOLO LADDOVE SIA STATA INDICATA IN OFFERTA INSERIRE LA PERCENTUALE DICHIARATA DALL'AGGIUDICATARIO>** per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento **<IN ALTERNATIVA SOLO LADDOVE INDICATA IN OFFERTA UNA PERCENTUALE INFERIORE AL 20% E QUESTA SIA STATA RITENUTA AMMISSIBILE>** in misura pari al per cento> delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
5. **OVE IL FORNITORE UTILIZZI IN ESECUZIONE CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE:**
Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, *<eventuale>* conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di cui in premessa, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto. Il Fornitore può sostituire tali contratti, nel rispetto dei presupposti previsti dalla norma sopra indicata, solo in caso di eventi non prevedibili, né ad esso imputabili; a tal fine il Fornitore deve inviare alla Committente specifica richiesta, con indicazione delle ragioni della sostituzione, e i nuovi contratti continuativi di cooperazione, ai fini della conseguente autorizzazione. Le prestazioni oggetto di tali contratti non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 11 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'Impresa dovrà consegnare alla Committente il "Cronoprogramma delle attività" di cui al par. 3 del Capitolato Tecnico, contenente la calendarizzazione delle attività, entro i termini ivi indicati.
2. L'Impresa, inoltre, entro i termini previsti al par. 4.8 del Capitolato Tecnico, dovrà consegnare le Proposte e il Cronoprogramma delle sostituzioni, pena l'applicazione delle penali.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nei Cronoprogrammi di cui ai par. 3 e 4.8 del Capitolato Tecnico comporterà l'applicazione delle penali.
4. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i Cronoprogrammi in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

ARTICOLO 12 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa è tenuta a consegnare i curricula delle figure professionali impiegate nella commessa, eventualmente migliorate in Offerta Tecnica, con gli anni di esperienza e/o ore di formazione richieste e/o offerte, entro i termini previsti al par. 2.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui la Committente accerti il mancato rispetto delle suddette caratteristiche, al Fornitore verrà assegnato un termine pari a 15 (quindici) giorni solari per sostituire la/e risorsa/e, decorsi i quali la Committente si riserva di risolvere il presente contratto.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.

4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo.
11. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 13 S CONSEGNA DELLE NUOVE TECNOLOGIE

1. Le nuove tecnologie messe a disposizione dovranno rispettare gli standard e le prescrizioni previsti al par. 4.8 del Capitolato tecnico e consegnati secondo i termini indicati nel Cronoprogramma delle sostituzioni, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 17 S "Penali".

2. I prodotti dovranno essere sottoposti a collaudo da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Cronoprogramma delle sostituzioni o, altrimenti, concordate con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti", con conseguente applicazione delle penali.

ARTICOLO 14 S MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 15 S SERVIZIO DI FORMAZIONE

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Committente, ad erogare il servizio di formazione, secondo le modalità e le prescrizioni definite nel Capitolato tecnico, nonché in coerenza con quanto offerto nella Relazione Tecnica.
2. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del corso di formazione.

ARTICOLO 16 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, sulla base della documentazione fornita nell'ambito del monitoraggio del servizio di cui al par. 7 del Capitolato tecnico.
2. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati:
 - con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'art.1 S comma 1 lett. a), entro i 15 giorni decorrenti dal ricevimento della reportistica trimestrale di riferimento;
 - relativamente al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett b), successivamente al collaudo dell'apparecchiatura, entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della reportistica trimestrale di riferimento;
 - relativamente ai servizi di cui all'art. 1 comma 1 S lett a) e b) e relativamente agli Indicatori di performance come riportati nel Capitolato tecnico, al termine del periodo di rilevazione, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della reportistica di riferimento;
 - con riferimento al servizio di cui all'art.1 S comma 1 lett. c) e d), entro i 15 giorni successivi alla ricezione del Rapporto di lavoro.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito documento idoneo che deve essere trasmesso tempestivamente al responsabile unico del progetto.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza definita sulla base della specifica prestazione. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
11. Per quanto attiene gli Indicatori di performance, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nel Capitolato tecnico.
12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

17. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia l'autorizzazione ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 17 S PENALI

1. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 5.000,00.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 12 S "Produttività delle risorse impiegate", la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del canone complessivo del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk (di cui all'art. 18S).
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna delle proposte e/o del Cronoprogramma delle sostituzioni, di cui al par. 4.8 del Capitolato Tecnico la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del canone complessivo del servizio di messa a disposizione di nuove tecnologie (di cui all'art. 18S).
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo dei termini di consegna previsti nel Cronoprogramma delle sostituzioni o, dei termini altrimenti concordati con la Committente, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del canone complessivo del servizio di messa a disposizione di nuove tecnologie (di cui all'art. 18S), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore effettui la consegna con modalità anche solo parzialmente difformi da quelle previste nel Cronoprogramma delle sostituzioni. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la consegna verrà eseguita in modo effettivamente conforme.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati al paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico, per l'eliminazione delle non conformità rilevate in sede di collaudo, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille del canone complessivo del servizio di messa a disposizione di nuove tecnologie (di cui all'art. 18S), fermo restando la facoltà di risolvere il contratto.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini rispettivamente indicati ai paragrafi 4.2.3 e 4.4.3 del Capitolato Tecnico, per la registrazione nel Sistema informativo di:
 - dei dati del collaudo dell'apparecchiatura;
 - della diagnosi effettuata nell'ambito dell'intervento di primo guasto dell'apparecchiatura.ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 4.3. del Capitolato

Tecnico per gli interventi di manutenzione programmata, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Committente una penale determinata in misura pari allo 0,5 per mille del canone complessivo del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk (di cui all'art. 18S).

8. Per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile alla Committente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi di intervento di cui al paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico sia per i tempi di intervento sia per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo in caso di manutenzione correttiva, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,1 per mille dell'importo del canone complessivo del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk (di cui all'art. 18S).
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico per la riparazione e la riconsegna dell'apparecchiatura guasta, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Committente una penale determinata in misura pari allo 0,5 per mille del canone complessivo del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk (di cui all'art. 18S).
10. Nel caso in cui si dimostrasse la riparabilità dell'apparecchiatura a costi inferiori al caso di elevata onerosità prospettato dal Fornitore, di cui al par. 4.4.5 del Capitolato tecnico, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari a euro 5.000.00.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 4.8.1 del Capitolato Tecnico per il ritiro delle apparecchiature al termine del periodo di disponibilità e alle attività propedeutiche allo stesso, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille del canone complessivo del servizio di messa a disposizione di nuove tecnologie (di cui all'art. 18S).
12. Dopo il ventesimo giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per l'attivazione del Servizio di ricezione chiamate di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Committente né riconducibile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari a € 3.000,00. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'attivazione del servizio, entro 10 giorni dalla data di applicazione della penale, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
13. Per ogni punto percentuale (qualora il calcolo del punto percentuale presenti una parte decimale essa non verrà considerata, prendendo in riferimento solo la parte intera), superiore alla soglia massima di difettosità consentita dal livello di servizio previsto per le Chiamate perse di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a € 500,00.
14. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini concordati per l'erogazione della formazione del personale previsti nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,5 per mille del valore del contratto.

15. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di invio dei report di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,5 per mille del valore del contratto.
16. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini concordati nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico per l'eliminazione di ogni eventuale difetto o malfunzionamento del Sistema informativo, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,5 per mille del valore del contratto.
17. Per ogni ora lavorativa di ritardo non imputabile alla Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico per l'assistenza sul Sistema informativo, la Committente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,1 per mille del valore del contratto.
18. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 23 S, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile <oppure dal terzo autorizzato al trattamento> dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento <oppure: Sub Responsabile> una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali". Resta fermo quanto previsto all'art. 21 S.
14. In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 5, comma 6 (*ovvero la Relazione di genere*) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice una penale pari a euro 5.000,00.
15. In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta al precedente art. 5, comma 7 (*ovvero la certificazione e relazione disabili*) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice una penale pari a euro 5.000,00.
16. In caso di mancato adempimento all'obbligazione di cui al precedente art. 5, comma 9 (*ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto*) e/o di quella di cui al precedente art. 5, comma 10, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice una penale pari a euro 5.000,00. Ove dalla documentazione prodotta risulti che il Fornitore non abbia rispettato la quota di assunzione di cui al precedente art. 5, commi 9 e 10, né abbia dato adeguata motivazione dell'inadempimento, la Committente si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nonché di segnalare l'inadempimento alle Autorità competenti.
17. In caso di mancato invio della documentazione indicata al precedente art. 4 comma 12 (*ovvero la documentazione a comprova delle misure di conciliazione vita lavoro di cui al criterio 1.4*), entro il termine prescritto dal medesimo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari a euro 3.000,00. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della

documentazione richiesta; qualora tale obbligo non venisse adempiuto entro 11 mesi dalla sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione applicherà una nuova penale del medesimo importo di cui sopra.

18. Nel caso in cui il fornitore non rispetti gli obblighi di cui all'art. 4, comma 10, lett. a) e b), del presente Contratto, l'Amministrazione applica una penale proporzionata compresa tra il 10% e il 30% del valore totale del servizio di messa a disposizione di nuove tecnologie sanitarie (di cui all'art. 18S), ferma restando la risoluzione contrattuale di cui al comma 23 del presente articolo.
19. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
20. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
22. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
23. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
24. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 18 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo è pari a € __, __oneri per la sicurezza compresi, così suddiviso:
 - il servizio di gestione integrata di manutenzione e assistenza full-risk delle apparecchiature del parco tecnologico, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), è pari a € __, __;
 - la messa a disposizione di nuove apparecchiature sanitarie, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a € __, __;
 - la manutenzione straordinaria e/o evolutiva, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c), è pari a € 1.000.000,00;
 - l'attività di trasferimento di apparecchiature, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d), è pari a € 150.000,00;

- il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari ad € _____, al netto di IVA.
- 2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3. I canoni sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 4. In relazione ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettere a) e b), il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto da una quota fissa e da una quota variabile, come meglio descritto al paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico.
- 5. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
- 6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
- 7. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 19 REVISIONE PREZZI

1. Alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi ai servizi di cui all'art.1S a) e b) (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base ai seguenti indici pubblicati da ISTAT:
 - Per il canone di manutenzione di cui all'art.1S a), sulla base dell'Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria ATECO 33.13 "Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche e ottiche"
 - Per il canone di disponibilità (inclusivo della manutenzione full-risk), di cui all'art.1S b), delle nuove apparecchiature sulla base della media ponderata di:
 - Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria ATECO 26.60 "Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche";
 - Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria ATECO 33.13 "Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche e ottiche"
 - Per l'eventuale valore di riscatto delle apparecchiature messe a disposizione tramite il servizio di cui all'art.1S b), sulla base dell'Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria ATECO 26.60 "Fabbricazione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche".
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile nei 15 giorni

antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11G delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2Bis.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. Con riferimento al canone di disponibilità di cui all'art. 1S b) e all'eventuale valore di riscatto delle apparecchiature messe a disposizione nell'ambito del medesimo servizio, si evidenzia che la revisione prezzi non si applica alle apparecchiature già rese disponibili all'Amministrazione nel momento in cui si effettua la revisione.

ARTICOLO 20 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 18 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento ai servizi di manutenzione straordinaria ed evolutiva e di trasferimento di apparecchiature di cui all'art. 1S comma 1 lett. c) e d), l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 16 S;
 - b) con riferimento al servizio di gestione, manutenzione e assistenza full risk di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a); l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione dei servizi" di cui all'art. 16 S. Per il primo anno contrattuale l'Impresa emetterà fattura per l'intero canone trimestrale; a decorrere dal secondo anno contrattuale, l'Impresa emetterà fattura trimestrale posticipata per la "quota fissa" indicata al par. 10. 4 del Capitolato tecnico, mentre la "quota variabile" potrà essere oggetto di fatturazione successivamente all'esito positivo della verifica di conformità degli indicatori di performance, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione dei servizi" di cui all'art. 16 S.
 - c) con riferimento al servizio di messa a disposizione di nuove tecnologie di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione dei servizi" di cui all'art. 16 S. Per il primo anno contrattuale l'Impresa emetterà fattura per l'intero canone trimestrale; a decorrere dal secondo anno contrattuale, l'Impresa emetterà fattura trimestrale per la "quota fissa" indicata al par. 10. 4 del Capitolato tecnico; mentre la "quota variabile" potrà essere oggetto di fatturazione successivamente all'esito positivo della verifica di conformità degli indicatori di performance, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione dei servizi" di cui all'art. 16 S.

2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____ <e ove previsto e il CUP _____>. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
8. **[NEL CASO DI RTI CON FATTURAZIONE PROQUOTA E PAGAMENTO AI SINGOLI MEMBRI DEL RTI RIPORTARE LA SEGUENTE DICITURA]** In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati].
9. **[NEL CASO DI RTI CON FATTURAZIONE PROQUOTA E PAGAMENTO ALLA MANDATARIA RIPORTARE LA SEGUENTE DICITURA]** In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati].
10. **[NEL CASO DI RTI CON FATTURAZIONE E PAGAMENTO IN CAPO ALLA SOLA MANDATARIA RIPORTARE LA SEGUENTE DICITURA]** In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti].

11. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato dall'Impresa al subappaltatore/subaffidatario>
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7, del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
13. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
17. *[eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI]:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate].

ARTICOLO 21 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 23 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in

ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>;

b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 23 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>.

2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 5S.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 26S.
4. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 26. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 26S, comma 4, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 17S e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 22 S OOBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 23 S NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: l’esecuzione dei servizi di gestione, manutenzione, assistenza tecnica, collaudo e aggiornamento delle apparecchiature sanitarie dell’ASL Salerno.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR (dati sanitari, ecc.);
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, pazienti, ecc.
6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità

ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

- f. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - i. assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- i. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - ii. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - iii. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - iv. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è

obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

9. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 17 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il

Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 17 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e

aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare. Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di fornitura – da intendersi anche come mero accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie.
22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
23. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
24. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 25 S PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 26 S FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 17 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 21S. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 27 S FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo __ S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione;

Articolo __ S - Durata

Articolo __ S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo __ S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;

Articolo __ S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo __ S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo __ S - Piano della Qualità;

Articolo __ S - Garanzie;

Articolo __ S - Pianificazione delle attività;

Articolo __ S -Produttività delle risorse impiegate;

Articolo __ S - Consegna dei prodotti

Articolo __ S - Verifica di conformità
Articolo __ S - Monitoraggio
Articolo __ S - Penali e premio di accelerazione
Articolo __ S - Condizioni particolari di Risoluzione
Articolo __ S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo __ S - Foro esclusivo
Articolo __ S - CCNL e Clausole sociali

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo __ 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo __ 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo __ 4G - Obblighi di riservatezza
Articolo __ 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo __ 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo __ 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile
Articolo __ 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa
Articolo __ 10G - garanzia definitiva
Articolo __ 11G - Recesso
Articolo __ 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo __ 13 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo __ 14 G - Subappalto
Articolo __ 15 G - Foro esclusivo
Articolo __ 16 G -Trattamento dei dati personali
Articolo __ 17 G - Risoluzione
Articolo __ 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001
– Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)